

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575: **Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari nella provincia di Bolzano.**

(In G.U. 8 maggio 1989, n. 105; in B.U. 19 settembre 1989, n. 41, suppl. ord. n. 4)

Art. 1. – 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia autonoma di Bolzano è attribuita la potestà di emanare, nei limiti di cui all'art. 5 dello stesso decreto, norme legislative per i servizi relativi alla materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

2. Nell'esercizio di tale potestà la Provincia continua a provvedere all'assistenza degli studenti universitari, stabilmente residenti sul suo territorio, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. A questo fine la Provincia può, in sostituzione totale o parziale delle borse di studio, provvedere ai servizi di assistenza in favore degli studenti iscritti ad istituzioni universitarie funzionanti nel territorio nazionale o nei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, mediante la stipula di apposite convenzioni con organismi competenti o con soggetti idonei.

